

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni 21, 22 e 23 dicembre, 28, 29 e 30 dicembre 2012.

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 154 recante Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, in particolare l'art. 28 - Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2012, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 avente ad oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

VISTO il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei predetti consorzi di gestione;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2012, concernente l'arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema strascico e/o volante;

CONSIDERATO che, nella consolidata tradizione del consumo dei prodotti ittici freschi in occasione delle festività natalizie, occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati ittici su tutto il territorio nazionale;

RITENUTO al contempo necessario assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono tenute ad effettuare il relativo recupero dei giorni, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 dicembre 2012;

VISTE le richieste delle Associazioni nazionali di categoria pervenute presso la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETA

Art. 1

- 1. E' consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei giorni 21, 22 23, 28, 29 e 30 dicembre 2012.
- 2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorità Marittime la volontà di svolgere, l'attività di pesca nelle giornate di cui al precedente comma 1.
- 3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre il 28 febbraio 2013.

Art. 2

1. In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, il disposto di cui al precedente art. 1 è esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo.

Il presente decreto è immediatamente efficace e ne viene data pubblicità mediante affissione all'albo di ciascuna Capitaneria di Porto, sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

prei Ch

